

# COMUNE DI PALAU

Piazza Popoli d'Europa, 1 - 07020 Palau (OT) - Tel 0789/770832  
[www.palau.it](http://www.palau.it)



## ***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO***

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 2602 del 28 ottobre 2019

## INDICE

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Articolo 1 - Quantificazione dei permessi. ....                         | 3 |
| Articolo 2 - Permessi attribuibili. ....                                | 3 |
| Articolo 3 - Presentazione delle domande. ....                          | 3 |
| Articolo 4 - Formazione della graduatoria.....                          | 4 |
| Articolo 5 - Norme per gli Uffici dei beneficiari.....                  | 4 |
| Articolo 6 - Modalità e fruizione dei permessi. ....                    | 5 |
| Articolo 7 - Rinuncia e concessione del beneficio in corso d'anno. .... | 5 |
| Articolo 8 - Permessi e certificazioni per esami sostenuti.....         | 6 |

## **Art. 1 Quantificazione dei permessi.**

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali previste dall'art. 45 del CCNL del 21.05.2018.

La concessione delle predette 150 ore avviene nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato, esclusi i dipendenti in periodo di prova, in servizio alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 2, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 2, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 3, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

## **Art. 2 Permessi attribuibili.**

I permessi di cui sopra sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami, ai sensi dell'art. 45 comma 4 del CCNL 21.05.2018.

Si intendono pareggiate al corso di studio anche tutte le attività didattiche propedeutiche allo stesso quali seminari, lezioni di specializzazione o approfondimento, stage obbligatori finalizzati al conseguimento del titolo. In quest'ultimo caso la partecipazione, se effettuata presso enti pubblici o aziende private, pur se a carattere gratuito, deve essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione comunale che valuterà esclusivamente la compatibilità del tirocinio con l'attività lavorativa prestata nel Comune di Palau. La frequenza dello stage dovrà essere adeguatamente giustificata attraverso attestati di partecipazione rilasciati dalla ditta che ha accolto lo stage.

## **Art. 3 Presentazione delle domande.**

I dipendenti che desiderano ottenere i permessi retribuiti per il diritto allo studio devono fare domanda indirizzandola all'Ufficio Personale. La domanda deve pervenire entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta per l'esercizio del diritto allo studio, salvo il caso di presentazione in corso d'anno previsto dall'art. 7 comma 2.

Nella domanda devono essere indicati la durata del corso di studi o di laurea e l'anno scolastico o accademico al quale si è iscritti. Gli studenti di scuola secondaria di I e II grado dovranno specificare i

giorni e gli orari dei corsi mentre gli studenti universitari dovranno specificare se sono fuori corso e dichiarare gli esami sostenuti.

Le domande dovranno essere corredate da certificato di iscrizione al corso di studi dichiarato ovvero da relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dovrà riportare tutte le informazioni contenute nel certificato di iscrizione che sostituisce.

Il Responsabile del Servizio Personale concede, con propria Determinazione, il beneficio dei permessi per il diritto allo studio ai dipendenti che abbiano presentato l'istanza nei termini e secondo le modalità ed i limiti del presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di effettiva fruizione dei permessi retribuiti.

#### **Art. 4 Formazione della graduatoria.**

Quando le richieste superino il tre per cento dei dipendenti di ruolo, il beneficio per il diritto allo studio sarà concesso nel seguente ordine:

1. dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
2. dipendenti che frequentano per la prima volta il penultimo anno di corso e che nell'ordine frequentano sempre per la prima volta gli anni precedenti escluso il primo e siano in corso regolare ovvero che non siano mai stati iscritti come fuori corso o ripetenti;
3. dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2);

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma precedente, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri precedenti sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 commi 6,7 e 8 del CCNL 21.05.2018.

#### **Art. 5 Norme per gli Uffici dei beneficiari.**

Il personale ammesso al beneficio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del CCNL 21.05.2018.

La struttura presso la quale il personale di cui al precedente comma presta servizio dovrà organizzarsi per sopperire al temporaneo minore apporto lavorativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio. Nel caso di concessione del beneficio per il diritto allo studio a più dipendenti che lavorano

nella stessa Unità operativa, la fruizione dei permessi potrà avvenire contestualmente da parte di tutti solo a condizione che la stessa non comporti un irregolare funzionamento del servizio. In tali ipotesi il Responsabile della struttura è tenuto a concedere i permessi con criteri di rotazione che garantiscano imparzialità nei confronti degli ammessi al beneficio e la corretta funzionalità del servizio.

## **Art. 6 Modalità e fruizione dei permessi.**

I permessi retribuiti devono essere utilizzati nel loro ammontare massimo di 150 ore nell'anno solare. Nel caso di lavoratori a tempo determinato o di lavoratori iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi retribuiti devono essere utilizzati nel loro ammontare massimo per anno solare calcolato, rispettivamente, secondo i criteri di cui all'art. 1 commi 3 e 4. Eventuali ore non fruite in un anno solare non possono essere recuperate per l'anno successivo.

Il dipendente ammesso alla fruizione del beneficio deve presentare apposita comunicazione di fruizione permessi per diritto allo studio (150 ore) al Responsabile della struttura ove presta servizio.

Successivamente il dipendente dovrà fornire la certificazione relativa alla partecipazione alle lezioni in cui sarà specificato il giorno di frequenza. Per gli studenti iscritti all'università telematica la documentazione certificativa prodotta dall'università interessata dovrà attestare che lo studente/dipendente era effettivamente collegato per la lezione in diretta e che il relativo orario coincideva con l'orario di lavoro. In mancanza di predetta documentazione le assenze saranno considerate permessi non retribuiti o, a domanda, come ferie, riposo compensativo o utilizzo banca ore.

## **Art. 7 Rinuncia e concessione del beneficio in corso d'anno.**

Il dipendente titolare del permesso retribuito che non intenda fruire del beneficio, o che comunque, senza idonea giustificazione non frequenti i corsi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Personale. La rinuncia ai permessi, oltre a rappresentare un atto dovuto, consentirà al personale in lista d'attesa di subentrare nell'attribuzione degli stessi.

In considerazione del fatto che il beneficio è concesso per anno solare e che, di contro, i corsi didattici si tengono, normalmente, a cavallo di due anni, è ammessa la concessione di permessi retribuiti da fruire nell'anno solare in corso per i dipendenti che si iscrivono al 1 anno. Tale beneficio è concesso a condizione che detta istanza trovi capienza nel contingente numerico di cui all'art. 1. L'istanza completa di tutta la relativa documentazione sarà presa in esame secondo l'ordine di presentazione ed il numero delle ore sarà proporzionato al rimanente periodo di fruizione.

## **Art. 8 Permessi e certificazioni per esami sostenuti.**

I dipendenti, ai sensi dell'art. 31 c. 1 CCNL 21.05.2018, hanno diritto ad utilizzare 8 giorni all'anno per sostenere esami in aggiunta ai permessi per il diritto allo studio.

A prescindere dall'esito positivo o negativo degli esami sostenuti dovranno fornire idonea documentazione comprovante l'effettuazione dell'esame; in mancanza di predetta documentazione le assenze saranno considerate permessi non retribuiti o, a domanda, come ferie, riposo compensativo o utilizzo banca ore.